



**RISPOSTE AI QUESITI POSTI SUL BANDO "ENERGIA IMPRESE"
DDPF N.9 DEL 25 GENNAIO 2018 e ss.mm.ii**

(aggiornamento al 3 aprile 2018)

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

DOMANDA: E' richiesto che l'ATECO dell'impresa che presenta domanda ricada in quelli di cui al punto 1.1. dell'allegato A. In caso un'impresa intenda eseguire un intervento finanziandosi in parte tramite una ESCO (la quale non avrà ATECO compreso nell'elenco) può comunque partecipare al bando? E se sì quali spese risulteranno ammissibili e come potrà rendicontare il valore di un intervento se questo è in parte finanziato con meccanismi quali EPC?

RISPOSTA

Il punto 2.1 del Bando stabilisce che sono ammissibili alle agevolazioni le Micro, Piccole, Medie imprese e le Grandi Imprese come definite nell'allegato 1, la cui sede destinataria dell'investimento abbia un codice ATECO 2007 primario compreso tra i seguenti B-C - D-E-F-G-H-I-P.

L'impresa che intende eseguire un intervento finanziandosi in parte tramite una ESCO con codice Ateco diverso da quelli ammessi può comunque partecipare al bando. La parte d'intervento finanziata, però, tramite mezzi propri o terzi (ESCO..altre Banche) non è ammissibile a finanziamento e quindi non rendicontabile.

La compartecipazione alla spesa con mezzi propri o ESCO o altre banche, costituisce comunque elemento di valutazione positiva del progetto.

DOMANDA: Chi presenta l'investimento, oltre a sostenere la spesa, deve anche essere titolare della bolletta energetica sulla quale andrà ad impattare il minore consumo? Esempio: un'impresa ("A") possiede un sito presso il quale opera un soggetto terzo ("B") il quale è titolare del POD. L'impresa A proprietaria del sito (ad esempio un capannone industriale) decide di realizzare un efficientamento dell'illuminazione il cui riscontro sarà una riduzione della bolletta di B; contestualmente seguirà un adeguamento del canone di affitto del capannone di pari entità rispetto alla riduzione del consumo energetico. In questo caso A sosterrrebbe l'investimento. Può partecipare al bando? Con riferimento al caso di cui sopra, A può partecipare al bando anche se non possiede un ATECO che rientra fra quelli richiamati, facendo tuttavia riferimento all'ATECO di "B" che opera nel sito?

RISPOSTA

Il punto 2.1 del Bando stabilisce che sono ammissibili alle agevolazioni le Micro, Piccole, Medie imprese e le Grandi Imprese come definite nell'allegato 1, la cui sede destinataria dell'investimento abbia un codice ATECO 2007 primario compreso tra i seguenti B-C - D-E-F-G-H-I-P.

Il punto 2.2.6 lettera c stabilisce che l'impresa beneficiaria, al momento della presentazione della domanda, pena l'esclusione, deve avere la disponibilità dell'edificio esistente a destinazione d'uso non abitativa ove realizzare l'investimento per il risparmio energetico dell'edificio e/o dei processi produttivi ivi insistenti, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell'impianto FER.

Considerato quanto sopra esposto l'impresa A, richiamata dal quesito, non potrà partecipare al bando se non possiede il codice ATECO indicato dal bando e in quanto non ha intestate delle utenze.

DOMANDA: Le S.p.A. a totale controllo pubblico (cd. "municipalizzate") possono presentare domanda?

RISPOSTA

Sì, se rispettano tutti i requisiti di ammissibilità del bando individuati ai punti 2.1 e 2.2. del bando.



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO

P. F. QUALITA' DELL'ARIA BONIFICHE
FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI

DOMANDA: Un'impresa ha acquistato un compressore, ordinato nel 2017, consegnato nel 2017 e collaudato nel gennaio 2018. Le fatture relative all'acquisto del bene non sono state ancora pagate. L'azienda può presentare domanda? L'investimento si può considerare "non ancora ultimato"?

RISPOSTA

Il punto 3.4.1 del bando stabilisce che sono ammissibili le spese relative a investimenti la cui data di inizio sia successiva al 1 gennaio 2017; si considera come data di inizio dell'investimento quella di inizio dei lavori oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare le attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

Il punto 6.1 del bando ai fini della richiesta di liquidazione del contributo, stabilisce che per l'individuazione della data di conclusione delle attività fa fede la data dell'ultima fattura quietanzata;

L'art. 65 punto 6 del Regolamento (UE) 1303/2013, richiamato dal bando, stabilisce che non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni **portate materialmente a termine o completamente attuate** prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene che l'intervento oggetto del quesito non possa ritenersi ammissibile, in quanto il compressore ha ricevuto collaudo e quindi l'operazione deve ritenersi come materialmente portata a termine, a meno che, tale intervento, faccia parte di un progetto di efficientamento più articolato ancora non concluso; in questo caso per l'individuazione della data di conclusione della attività, non essendo per tutti gli interventi necessario un collaudo, farà fede la data dell'ultima fattura quietanzata. Si sottolinea, comunque, che per l'ammissibilità del progetto è necessario che esso sia individuato come migliore intervento in termini di risparmio energetico dalla diagnosi energetica che dovrà avere una data antecedente all'ordine del macchinario.

DIAGNOSI ENERGETICHE

DOMANDA: Una media azienda vorrebbe cogliere le opportunità del bando, ma attualmente non ha ancora fatto nessuna audit. Preso atto che gli interventi che vuole realizzare sono un impianto fotovoltaico, per ridurre il costo dell'energia nelle ore di picco, e un progetto per eliminare la vecchia caldaia con pompe di calore. Siccome non è interessata ad altri interventi, è sostenibile ipotizzare che venga realizzato un audit che mette in evidenza come prioritari proprio questi due interventi?

RISPOSTA

Il punto 2.2.6.m del bando, prevede come requisito di ammissibilità il possesso della diagnosi energetica o il sistema di gestione ISO 50001 – L'intervento per il quale si richiede il contributo deve essere indicato dalla diagnosi energetica e consentire all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici (risparmio annuo di energia primaria in kWh).

DOMANDA: è ammissibile una diagnosi firmata da un soggetto non accreditato ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs 102/2014, nel caso in cui a fare domanda è una PMI?

RISPOSTA

A seguito di una segnalazione effettuata a livello nazionale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui bandi regionali che sostengono le diagnosi energetiche, pervenuta alla Regione per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico in data 3 aprile 2018, saranno ammissibili a finanziamento le diagnosi firmate anche da soggetti non accreditati, se la diagnosi è presentata dalla PMI non energivore, purché vengano comunque rispettati i criteri minimi stabiliti dal D.lgs 102/2014.



DOMANDA: Si richiama il punto 2.2.6. lett. m: "L'intervento, tra quelli elencati dalla diagnosi energetica, deve essere il progetto che consente di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici (risparmio annuo energia primaria kWh)"; si chiede al riguardo come va interpretato tale punto; in particolare: - generalmente il "risultato" si valuta in termini di "costi/benefici" e pertanto il parametro più corretto da adottare per valutarlo sarebbe senza dubbio il rapporto "EUR speso/kWh risparmiati"; si può sostituire il parametro "risparmio annuo energia primaria kWh" con quello appena menzionato per scegliere l'intervento da inserire? - qualora per ragioni di vario genere (capacità finanziarie del momento, modifiche al processo produttivo, variazioni di mercato, ecc.) si ritenga che l'intervento che consente il risparmio annuo energia primaria kWh maggiore non sia attuabile, l'impresa può chiedere il finanziamento su un altro intervento spiegandone la ragione?

RISPOSTA

Tale aspetto viene richiamato al **punto 3.1. 2 del bando**. Tale punto stabilisce che l'intervento, per essere ammissibile a contributo, deve essere obbligatoriamente compreso tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica o dalla ISO 50001, come l'intervento che consente all'impresa di perseguire il **miglior risultato in termini di riduzione dei consumi energetici (risparmio annuo energia primaria in kWh)**. Non è possibile quindi sostituire il parametro con quello evidenziato dal quesito. Non è, inoltre, possibile ammettere al finanziamento interventi sostitutivi di quello che è stato individuato dalla diagnosi come l'intervento migliore.

CUMULABILITA'

DOMANDA: Rispetto al testo del bando, il contributo regionale sembra non essere cumulabile sulle stesse spese con le agevolazioni nazionali del super ed iperammortamento. Tale orientamento è confermato dalla Regione nella considerazione che sia l'iperammortamento che il superammortamento non rappresentando aiuti di stato sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione? Su questo aspetto desideriamo ricordare che, come Confindustria Marche, abbiamo sempre, nel corso della redazione del bando, sostenuto che purtroppo la nostra regione sta attraversando un periodo ancora critico, sia per la congiuntura che per il sisma per cui a nostro avviso sarebbe opportuno agevolare al massimo, anche con la cumulabilità, le spese oggetto del bando per creare tutte le possibili opportunità di potenziamento degli investimenti in questo ambito strategico.

RISPOSTA

Il punto 3.6 del bando stabilisce che le agevolazioni pubbliche erogate, ai sensi del presente Avviso, fondo perduto combinato al finanziamento, non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria richiesta per gli stessi costi ammissibili, che abbia avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario.

In tale punto viene sostanzialmente richiamato il principio sancito dall' art. 65 § 11 del Reg. (UE) 1303/2013, che stabilisce che un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, **purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.**

In merito alla cumulabilità specifica della misura dell'iperammortamento si è espressa l'Agenzia delle entrate, con circolare 4/E del 30 marzo 2017, la quale, in particolare, ha stabilito che l'iperammortamento, in quanto misura generale, deve ritenersi cumulabile, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. Tale posizione è stata poi estesa dalla stessa Agenzia dell'Entrate all'iperammortamento.

Considerata la normativa sopra richiamata si ritiene che il superammortamento e l'iperammortamento, non siano cumulabili con il contributo del bando regionale in oggetto, in quanto nel bando è espresso un divieto di cumulo con misure generali; il superammortamento e l'iperammortamento incentiverebbero, inoltre, in contrasto con la normativa europea, la stessa voce di spesa ammessa anche a contributo regionale.

DOMANDA: Nel bando è esplicitata - in forma di esempio - la non cumulabilità tra il contributo regionale (Bando "Energia - imprese") e i Titoli di Efficienza Energetica. Tale precisazione è confermata dalla Regione?



RISPOSTA

Si conferma la non cumulabilità del contributo regionale e i titoli di Efficienza Energetica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

DOMANDA: Al punto 3.1.1.lett. c il bando indica che "per gli impianti fotovoltaici il dimensionamento dovrà essere effettuato con riferimento a documentati fabbisogni annuali della sede oggetto di intervento". Poco sotto si indica che "tutti gli interventi devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica annuale quantificabile, in termini di risparmio annuo di energia primaria, in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per EURO investito (per i consumi elettrici) ...". A tale riguardo:

5.1. Si richiede conferma del fatto che i kWh considerati siano pari alla produzione dell'impianto detratta dell'energia che andrà effettivamente ceduta in rete (in termini "istantanei", e non come totali annuali). Per chiarire il tema ecco un esempio: Consumo annuale 100 000 kWh; Produzione annuale nuovo impianto FTV 60 000 kWh dei quali: - 40 000 autoconsumati; - 20 000 immessi in rete. Chiediamo conferma che il calcolo debba prendere come base il valore di 40 000 e non i 60 000.

5.2. Come deve essere svolta l'analisi degli autoconsumi? Quali rischi si corrono se si sbaglia la valutazione o se, per intervenute modifiche ai consumi la quota autoconsumata a posteriori (dopo che l'impianto è in funzione) risulta più bassa di quella dichiarata in fase di domanda?

RISPOSTA

Il punto 3.1.1 lettera c stabilisce che il dimensionamento dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili per autoconsumo **dovrà considerare i fabbisogni annuali della sede dell'intervento**. Considerato che non è possibile stimare in modo attendibile l'energia che verrà autoconsumata rispetto a quella che verrà immessa in rete, si richiede che l'impianto alimentato da fonte rinnovabile sia installato per una potenza che consenta di coprire al 100% i consumi annuali della sede dell'intervento, salvo la presenza di limiti tecnici (es. mancanza di una superficie adeguata per l'installazione dell'impianto). Per il corretto dimensionamento dell'impianto è necessario riferirsi **al consumo annuale di energia della sede ante intervento**, così come richiesto dalla scheda progetto (allegato 4 al bando).

Per il calcolo dell'indicatore richiamato dal quesito **verrà, poi, considerato il risparmio di energia primaria conseguito grazie all'installazione dell'impianto alimentato da fonte rinnovabile**.

DOMANDA: Quali costi vanno indicati ai fini del valore dell'investimento: ad esempio, un costo di adeguamento di una cabina elettrica necessario per installare l'impianto ma non strettamente facente parte dell'impianto stesso deve/può/non deve essere inserito nel valore dell'investimento.

RISPOSTA

L'articolazione dei costi che costituiscono il valore dell'investimento sono elencati nella scheda progetto (Allegato 4 del bando). L'adeguamento della cabina elettrica, necessario per installare l'impianto, rientra nelle opere di allacciamento (punto 5) e sono ammissibili.

DOMANDA: Tutti gli interventi devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica quantificabile, in termini di risparmio annuo di energia primaria, in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro investito (per i consumi elettrici) a 2.5 kWh per euro investito (per quanto riguarda i combustibili), rispetto alla capacità produttiva preesistente Energia primaria si intende quella al lordo delle perdite in fase produttiva e di trasporto? Sarebbe necessario stabilire un fattore di riduzione convenzionale da utilizzare nei calcoli per valutare la perdita di energia dalla produzione primaria all'utilizzatore.

RISPOSTA



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO

P. F. QUALITA' DELL'ARIA BONIFICHE
FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI

Nella scheda progetto (allegato 4 del bando) viene richiesto di specificare, per ciascun intervento di cui si compone il progetto il metodo di calcolo utilizzato per l'energia primaria risparmiata. Il calcolo dell'energia primaria risparmiata deve essere effettuato:

- mediante utilizzo dei metodi standard e analitici definiti nelle schede tecniche predisposte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, qualora gli interventi costituenti il progetto coincidano con quelli elencati nelle medesime schede.
- mediante metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai metodi di cui al precedente punto.

Ai fini del calcolo dell'energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi espressa in kWh/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all'Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica."

Per la parte elettrica viene considerato il risparmio di energia primaria al netto delle perdite applicando i fattori di conversione stabiliti dalla AEEG.

DOMANDA: Per autoconsumo si può intendere anche il c.d. "Scambio sul Posto"? Cioè si può effettuare un bilancio annuale dell'energia autoprodotta e consumata dal sito produttivo?

RISPOSTA

Il punto 3.1.1 lettera c stabilisce che il dimensionamento dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili per autoconsumo dovrà considerare i fabbisogni annuali della sede dell'intervento. Considerato che non è possibile stimare in modo attendibile l'energia che verrà autoconsumata rispetto a quella che verrà immessa in rete, si richiede che l'impianto alimentato da fonte rinnovabile sia installato per una potenza che consenta di coprire al 100% i consumi annuali della sede dell'intervento. Per il corretto dimensionamento dell'impianto è necessario riferirsi al consumo annuale di energia della sede ante intervento, così come richiesto dalla scheda progetto (allegato 4 al bando).

Per il calcolo dell'indicatore richiamato dal quesito verrà poi considerato il risparmio di energia primaria conseguito grazie all'installazione dell'impianto alimentato da fonte rinnovabile.

DOMANDA: Il tempo di rientro in 4 anni di una spesa deve essere considerato con il contributo regionale o senza? Es.: se spendo 100.000 Euro in un compressore, e posso dedurre 40.000 Euro come PMI, il conto dei tempi di rientro lo devo fare su 60.000?

RISPOSTA

Il tempo di ritorno dell'investimento di 4 anni deve essere calcolato considerando il contributo regionale e quindi, nel caso ipotizzato nel quesito su euro 60.000.

Il tempo di ritorno dell'investimento di 4 anni non costituisce più requisito obbligatorio per l'ammissibilità della domanda e dovrà essere rispettato esclusivamente su almeno un intervento se l'impresa intende accedere al finanziamento della diagnosi energetica al 50%. (DDPF di modifica bando n 24 del 21_02_2019 art 1 – punto 1).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA e ALLEGATI

DOMANDA: Il bando al capitolo 4 "MODALITA E TERMINI DIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA", indica tra gli allegati obbligatori, l'Allegato 12 "Richiesta di anticipo", ossia la richiesta di erogazione di un anticipo e accettazione dell'esito dell'istruttoria, con presentazione di fidejussione. Non dovrebbe essere un documento da presentare in fase successiva? Solo dopo la comunicazione di ammissione all'incentivo?

RISPOSTA

Si conferma che l'allegato 12 "Richiesta di anticipo" va presentato insieme all'accettazione dell'esito dell'istruttoria, infatti il modello di presentazione della domanda (allegato 3 del bando) non richiede l'allegato 12. In merito si precisa che la richiesta di anticipo non è obbligatoria ma costituisce una facoltà per l'impresa beneficiaria.

DOMANDA: Altro chiarimento riguarda gli allegati 4 e 4.1: nell'allegato 4 "SCHEMA TECNICO DI PROGETTO", viene indicato di allegare alla stessa, tra gli altri documenti, il progetto esecutivo e/o il titolo abilitativo edilizio e



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO

P. F. QUALITA' DELL'ARIA BONIFICHE
FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI

energetico o altri titoli autorizzativi, specificando però che possono essere presentati successivamente entro 90 gg dagli esiti istruttori; di contro all'allegato 4.1, si specifica che per impianti fotovoltaici e pompe di calore, ad esempio, nella documentazione minima da allegare in fase di presentazione della domanda, va inserita una relazione tecnica che attesti l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'intervento. E' quindi possibile presentare le domande senza i titoli autorizzativi, ma presentarli successivamente in caso entro 90 gg dagli esiti istruttori?

RISPOSTA

Sì, è possibile presentare le domande senza i titoli autorizzativi e presentare tali titoli successivamente entro 90 gg. dalla accettazione degli esiti istruttori, così come stabilito dall'allegato 4.

DOMANDA: Dichiarazione de minimis: un'azienda che intende richiedere i contributi oggetto del bando acquisirà una società che sarà sua controllata in data 30 marzo 2018 (probabilmente l'acquisizione diventerà efficace nei giorni successivi), nella dichiarazione de minimis deve considerare anche questa nuova società?

RISPOSTA

L'impresa richiedente deve produrre la dichiarazione de minimis facendo riferimento alla situazione societaria vigente nel momento in cui presenta la domanda. Nel caso illustrato nel quesito, l'azienda dovrà presentare la dichiarazione de minimis senza considerare la controllata considerata che l'acquisizione della società non è ancora efficace alla data di presentazione della domanda (30 marzo 2018).

DOMANDA: Allegato 2A:

a) I bilanci approvati e da allegare, nonché il previsionale da allegare, si riferisce all'azienda che fa richiesta di contributo o deve tenere conto anche delle società controllate?

b) La situazione contabile da allegare aggiornata a settembre 2017 è sufficiente?

RISPOSTA

a) Al momento della presentazione della domanda è sufficiente presentare i bilanci dell'azienda che fa richiesta di contributo.

L'istituto finanziario che verificherà il rispetto dei requisiti di ammissibilità economico-finanziari (Artigiancassa), si riserva, successivamente, in fase istruttoria, di richiedere eventuale documentazione integrativa.

b) punti b-c del paragrafo 4.1.3 del bando prevedono che, a completamento della domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:

- per le imprese che redigono bilancio: copia degli ultimi due bilanci approvati comprensivi della nota integrativa e ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale
- per le imprese che non hanno l'obbligo di redazione del bilancio o che operano in contabilità semplificata, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili;
- per entrambe la situazione contabile di periodo/conto economico aggiornato a data recente;

Considerato che il bando non ha stabilito una data precisa di aggiornamento della situazione contabile, è sufficiente per l'ammissibilità presentare l'ultimo aggiornamento disponibile, sarà, poi, l'istituto finanziario che gestisce il FEM (Artigiancassa) a richiedere eventualmente, in fase istruttoria, documentazione integrativa.

DOMANDA: Allegato 6: un'impresa che intende richiedere le agevolazioni di cui al bando, stante alla definizione della raccomandazione CEn.361/2003, risulterebbe PMI in quanto non è grande impresa negli ultimi due bilanci approvati (2015 NO, 2016 SI), però all'approvazione del bilancio 2017 che avverrà entro maggio 2018, risulterà grande impresa, poiché lo è nell'ultimo bilancio approvato 2016 e lo sarà in quello 2017, come si deve dichiarare?



RISPOSTA

L'impresa dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando con riferimento alla situazione in essere e vigente nel momento in cui l'impresa stessa presenta la domanda.

Con specifico riferimento al caso esplicitato nel quesito, si ritiene che l'impresa debba qualificarsi come PMI, in quanto, ai sensi dell'art. 4 della raccomandazione CE 361/2003, la perdita della qualifica di PMI si verifica solo se il superamento delle soglie previste per la qualificazione stessa sono superate per due esercizi consecutivi. Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiamata nel quesito ha, infatti, superato i parametri solo per l'anno 2016. Il superamento dei parametri nel 2017, non può essere considerato in quanto, alla data di presentazione della domanda, il bilancio 2017 non risulta approvato.

DOMANDA: Nel caso in cui l'immobile oggetto degli interventi per i quali si richiede l'accesso alle agevolazioni del bando, sia nella disponibilità dell'azienda attraverso lo strumento del Leasing, la stessa deve compilare l'allegato 7.2 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'istituto di leasing?

RISPOSTA

Il punto 2.2.6. c del bando prevede tra i requisiti di ammissibilità la disponibilità dell'immobile e nello specifico richiede, nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di quest'ultimo attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda e l'assunzione dell'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013.

Al fine di consentire la verifica del possesso del requisito, alla domanda deve essere allegato il modello 7.2 "dichiarazione del proprietario" (vedi punto 4.1.3 del bando). Naturalmente se il proprietario dell'immobile è la società di leasing, il modello dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di leasing.

DOMANDA: Nell'Allegato 2 "Requisiti economici – finanziari e patrimoniali per le imprese in contabilità ordinaria" viene richiesto di fornire un "bilancio previsionale relativo ai tre esercizi successivi all'investimento".

Quali sono le informazioni che deve contenere tale bilancio previsionale? È riferito solo all'investimento oggetto del bando o all'intera situazione aziendale?

Riguardo a questo ricordiamo alla Regione che, nelle interlocuzioni intercorse in preparazione della redazione del bando, come Confindustria Marche abbiamo richiesto più volte di eliminare proprio tale documento dagli allegati da fornire in sede di domanda. Anzitutto perché la verifica dei requisiti economici - finanziari viene fatta sugli ultimi due bilanci approvati e quindi non si capisce a cosa serva. In secondo luogo la maggior parte delle aziende non dispone di un previsionale e dovrebbe quindi pagare qualcuno, ad es. il commercialista, per farselo fare.

RISPOSTA

Il bilancio previsionale deve riferirsi all'intera situazione aziendale e deve riportare tutti gli elementi di analisi economica dell'azienda che consentano di valutare all'Istituto finanziario gestore del FEM (Artigiancassa) le ricadute economico – finanziarie che l'intervento avrà sull'azienda.

Non essendo stato precisato nel bando il dettaglio del bilancio previsionale, sarà, poi, l'istituto finanziario che gestisce il FEM (Artigiancassa) a richiedere eventualmente, in fase istruttoria, documentazione integrativa.

DOMANDA: Si chiede la modalità di quantificazione dell'ESL relativo al finanziamento agevolato al fine della quota da imputare al de-minimis.

RISPOSTA

Per la quantificazione dell'ESL verrà utilizzata la modalità prevista dall'allegato 1 del Regolamento UE n.1407/2013. (Rif. Nota 8 – pag. 9 del Bando in oggetto).